II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta recante modifica della proposta di direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinate opere pubbliche e private (1)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 1° aprile 1982)

In occasione della riunione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1982, la Commissione ha accolto, in linea di massima, taluni emendamenti proposti dal Parlamento. In conformità dell'articolo 149 del trattato CEE, la Commissione propone di apportare i seguenti emendamenti alla sua proposta iniziale.

(1) GU n. C 169 del 9. 7. 1980, pag. 14.

TESTO PRECEDENTE (1)	TESTO EMENDATO
Preambolo e considerando immutati	
Articolo 1	*Articolo 1*
1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale di quelle opere pubbliche e private che possono avere un impatto ambientale importante.	1. Immutato
2. Agli effetti della presente direttiva si intende per:	2. Immutato ad eccezione di quanto segue:
progetto, un'opera:	
a) riguardante la costruzione di edifici, di impianti o di servizi;	
b) riguardante l'estrazione di minerali;	
c) avente per oggetto notevoli modifiche del paesaggio;	

(1) Per il testo integrale vedi GU n. C 169 del 9. 7. 1980.

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
modifica, un'opera:	
a) riguardante la costruzione di un ampliamento o di una modifica di edifici, impianti o servizi;	
b) riguardante notevoli modifiche dell'utilizzazione di edifici, impianti o servizi;	
c) avente per oggetto l'estensione o la modifica di attività minerarie;	
opera, un progetto o una modifica;	
autorità competente, l'autorità o le autorità responsabili in ciascuno Stato membro dello svolgimento dei compiti stabiliti nella presente direttiva per una determinata opera;	*autorità competente*, l'autorità o le autorità **designate quali** responsabili in ciascuno Stato membro dello svolgimento dei compiti stabiliti nella presente direttiva per una determinata opera;
committente, il richiedente dell'autorizzazione di un'opera privata o la pubblica autorità che propone un'opera;	*committente*, il richiedente dell'autorizzazione di un'opera privata o la pubblica autorità che propone un'opera;
autorizzazione, la decisione dell'autorità competente di autorizzare un'opera nel settore privato o la corrispondente decisione di procedere nel caso di un'opera nel settore pubblico.	*autorizzazione*, la decisione **attraverso la quale** l'autorità **o le autorità competenti autorizzano il committente a procedere alla** realizzazione del progetto.
Articolo 3	*Articolo 3*
1. La valutazione di cui all'articolo 2 riguarda gli impatti delle opere su:	1. **La valutazione dell'impatto ambientale servirà ad individuare, descrivere e valutare, nelle singole fattispecie e conformemente agli articoli che seguono, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto:**
— l'acqua, l'aria, il suolo, la flora, la fauna e le loro interrelazioni;	— **sugli esseri umani,** sulla flora e la fauna;
— l'ambiente edificato, compreso il patrimonio architettonico, e il paesaggio.	— sul suolo, l'acqua, l'aria e i fattori climatici;
	— **sulle risorse materiali comprendenti il patrimonio culturale** e il paesaggio;
	— **sulle risorse naturali;**
	— **sull'equilibrio ecologico.**
2. L'impatto su tali risorse è valutato con riferimento alla necessità di proteggere e migliorare la salute umana e le condizioni di vita nonché di salvaguardare le capacità produttive a lungo termine delle risorse.	2. L'impatto è valutato con riferimento sia alla necessità di proteggere e migliorare la salute umana e le condizioni di vita, **sia alla necessità di mantenere la capacità riproduttiva di ecosistemi e la molteplicità delle specie.**
Articolo 4	*Articolo 4*
1. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato 1 formano oggetto d'una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli da 6 a 11.	1. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato 1 formano oggetto di una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli da 6 a 11.
Allo scopo di escludere i casi eccezionali per i quali non si prevede un impatto ambientale importante l'au-	**Gli Stati membri possono, tuttavia, disporre che in circostanze eccezionali, tali progetti non ricadano sotto il**

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
torità competente può, previo accordo della Commissione, esentare un progetto particolare al di sotto di determinate soglie-limite, da una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli da 6 a 11 o sottoposto ad una valutazione d'impatto in forma semplificata.	**disposto dei suddetti articoli. Ogniqualvolta gli Stati membri accordano tali deroghe, devono** a) **considerare l'opportunità o meno di predisporre qualche altra forma di valutazione;** b) **provvedere a che il pubblico interessato dai progetti venga adeguatamente informato e consultato;** c) **informare immediatamente la Commissione dei motivi che stanno alla base delle deroghe concesse.**
2. Le opere appartenenti alle classi elecate nell'allegato 2 e le modifiche dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato 1 formano oggetto di una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli da 6 a 11, qualora le loro caratteristiche lo rendano necessario. L'autorità competente stabilisce i criteri e le soglie-limite necessarie per determinare quali di queste opere necessitano una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli da 6 a 11 o una valutazione d'impatto in forma semplificata.	2. Immutato
3. L'autorità competente esamina quali opere oltre a quelle summenzionate possono avere un impatto ambientale importante considerando in particolare la sensibilità ambientale della località d'installazione dell'opera, allo scopo di stabilire quali opere devono formare oggetto di una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli da 6 a 11 o di una valutazione d'impatto in forma semplificata.	3. Immutato
Articolo 6	*Articolo 6*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente prepari, eventualmente assistito dall'autorità competente, e presenti nella forma opportuna insieme alla propria domanda di autorizzazione, le seguenti informazioni:	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente prepari, eventualmente assistito dall'autorità competente, e **trasmetta** nella forma opportuna insieme alla propria domanda di autorizzazione, le seguenti informazioni:
— la descrizione dell'opera proposta e, se del caso, delle possibili alternative di ubicazione e di struttura dell'opera;	— Immutato
— la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante dell'opera proposta, comprendente eventualmente l'ambiente in un altro Stato membro;	— Immutato
— la valutazione degli effetti importanti probabili sull'ambiente, compresi eventualmente gli effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;	— Immutato
— la descrizione delle misure previste per eliminare, ridurre o compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente;	— Immutato

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
— la rassegna delle relazioni tra l'opera proposta e i piani e norme in materia ambientale di utilizzazione del suolo riguardanti la zona potenzialmente interessata;	— Immutato
— nell'eventualità di un impatto ambientale importante, l'esposizione dei motivi della scelta della località e struttura dell'opera proposta rispetto alle eventuali soluzioni alternative aventi un impatto ambientale negativo minore;	— Immutato
— un riassunto in linguaggio non tecnico dei precedenti punti.	— Immutato
2. Le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 1 dovranno altresì contenere i dati di cui all'allegato 3, nella misura in cui essi appaiono pertinenti nella fase della procedura di autorizzazione e alle caratteristiche specifiche dell'opera e dell'ambiente che può subire un pregiudizio; e qualora si possa ragionevolmente ritenere che il committente sia in grado di ottenerli tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione esistenti.	2. Immutato in lingua italiana
3. Nelle fasi opportune della procedura di autorizzazione, l'autorità competente richiede il completamento delle informazioni fornite dal committente o, se necessario dà la sua assistenza per tale completamento.	3. Immutato in lingua italiana
Articolo 7	*Articolo 7*
1. L'autorità competente invia, per parere, la domanda d'autorizzazione e le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6 a tutte le autorità o organismi che a norma di legge hanno competenze specifiche in materia di ambiente. L'autorità competente stabilisce quali sono le autorità e gli organismi da consultare e fissa, se necessario, gli opportuni termini ultimi entro i quali deve pervenire il predetto parere.	1. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità interessate dal progetto a motivo delle loro competenze in materia ambientale, e che sono designate dagli Stati membri, possano pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione sulla scorta delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6, in conformità delle disposizioni particolareggiate previste dalla legge nazionale.**
2. Qualora appaia probabile che l'opera possa avere un impatto importante sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente provvede a che le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6 siano inviate all'autorità competente di questo Stato membro, affinché formuli la scadenza entro cui il suo parere deve essere comunicato.	2. Immutato
Articolo 8	*Articolo 8*
L'autorità competente porta a conoscenza del pubblico l'introduzione di una domanda di autorizzazione e mette a disposizione del pubblico la domanda	1. L'autorità competente porta a conoscenza del pubblico l'introduzione di una domanda di autorizzazione e mette a disposizione del pubblico la domanda

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
di autorizzazione, nonché le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6 e predispone un'adeguata consultazione del pubblico interessato. In funzione dell'importanza del probabile impatto ambientale e del numero delle persone che potrebbero esserne interessate, l'autorità competente decide i mezzi più opportuni per fornire al pubblico l'informazione entro congrui termini e per raccoglierne le osservazioni.	di autorizzazione, nonché le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6 e predispone un'adeguata consultazione del pubblico interessato. In funzione dell'importanza del probabile impatto ambientale e del numero delle persone che potrebbero esserne interessate, l'autorità competente decide i mezzi più opportuni per fornire al pubblico l'informazione entro congrui termini e per raccoglierne le osservazioni.
	2. **Qualora il progetto sia suscettibile di produrre effetti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato membro, alla popolazione di quest'ultimo dev'essere offerta l'opportunità d'inserirsi nel meccanismo di consultazione. Gli Stati membri stabiliscono, nel quadro dei rispettivi rapporti bilaterali o multilaterali, le misure più appropriate a tale scopo.**
Articolo 9	*Articolo 9*
Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 fanno salvo l'obbligo dell'autorità competente di rispettare le restrizioni imposte dalle leggi, regolamenti e prassi nazionali in materia di segreto industriale e commerciale nonché in materia d'interesse pubblico.	Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 fanno salvo l'obbligo dell'autorità competente di rispettare le restrizioni imposte dalle leggi, regolamenti, misure amministrative e prassi nazionali in materia di segreto industriale e commerciale nonché in materia d'interesse pubblico. **In caso di applicabilità dell'articolo 7, paragrafo 2, l'inoltro d'informazioni ad un altro Stato membro è subordinato alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.**
Articolo 10	*Articolo 10*
1. L'autorità competente tiene conto, nella decisione sulla domanda d'autorizzazione, delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e, a questo scopo, procede ad una valutazione dell'impatto importante probabile dell'opera proposta.	1. Immutato in lingua italiana
2. L'autorità competente, tranne in caso di rifiuto d'autorizzazione per considerazioni diverse da quelle ambientali, mette a disposizione del pubblico, sia separatamente sia in quanto parte della decisione in merito alla domanda di autorizzazione, i seguenti elementi:	2. Immutato in lingua italiana
— la propria valutazione del probabile impatto ambientale importante dell'opera proposta;	— Immutato
— una sintesi delle principali osservazioni e pareri ricevuti in conformità degli articoli 7 e 8;	— Immutato
	— **se del caso, il proprio parere sulle alternative prospettate, compresa quella di non dare più seguito al progetto;**
— i motivi del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione;	— Immutato
— se del caso, le condizioni di cui corredare la decisione di autorizzazione.	— Immutato

ALLEGATO 1

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1 (1)

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
Punti da 1 a 7 immutati	
8. Industria della gomma (48)	8. Industria della gomma (48)
Fabbricazione per la produzione primaria di gomma	Fabbricazione per la produzione primaria di gomma
Fabbricazione dei pneumatici (481.1)	Fabbricazione dei pneumatici (481.1)
	Fabbricazione di prodotti di trasformazione e rigenerazione della gomma
Punto 9 immutato	

(1) I progetti sono suddivisi, nella misura del possibile, secondo le categorie, i gruppi e sottogruppi della «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee», adottata dall'Istituto statistico delle Comunità europee, 1970. Ove possibile sono indicati i numeri di riferimento della nomenclatura.

ALLEGATO 2

OPERE SOTTOPOSTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 (1)

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
Punti 1 e 2 immutati	
3. **Industria energetica**	3. **Industria energetica**
Impianti di ricerca per la produzione e la trasformazione di materie fissili e fertili	Impianti di ricerca per la produzione e la trasformazione di materie fissili e fertili
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda (esclusa la produzione di energia elettrica mediante energia nucleare) (16)	Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda (esclusa la produzione di energia elettrica mediante energia nucleare) (16)
Stoccaggio di gas naturale	Stoccaggio di **combustibili fossili**
Punti da 4 a 8 immutati	

(1) I progetti sono suddivisi, nella misura del possibile, secondo le categorie, i gruppi e sottogruppi della «Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee» adottata dall'Istituto statistico delle Comunità europee, 1970. Ove possibile sono indicati i numeri di riferimento della nomenclatura.

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
9. **Industria tessile, delle pelli, del legno, della carta**	9. **Industria tessile, delle pelli, del legno, della carta**
Lavaggio e sgrassatura della lana	Lavaggio e sgrassatura della lana
Concerie (441.1)	Concerie (441.1)
Fabbricazione di impiallacciature e compensati (462.1)	Fabbricazione di impiallacciature e compensati (462.1)
Fabbricazione di pannelli fibrolegnosi (462.2)	Fabbricazione di pannelli fibrolegnosi (462.2)
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone (471)	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone (471)
Impianti di produzione di cellulose	Impianti di produzione di cellulosa
	Tintorie per prodotti tessili

Punti 10 e 11 immutati

ALLEGATO 3

CONTENUTO DELL'INFORMAZIONE RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6

TESTO PRECEDENTE	TESTO EMENDATO
Punti 1 e 2 immutati	
3. La valutazione dei probabili effetti importanti dell'opera proposta sull'ambiente (diretti e indiretti, cumulativi, a breve, a medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi):	3. La valutazione dei probabili effetti importanti dell'opera proposta sull'ambiente (diretti e indiretti, cumulativi, a breve, a medio e a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi):
— dovuti alla presenza fisica dell'opera principale e di quelle accessorie;	— dovuta alla presenza fisica dell'opera principale e di quelle accessorie;
— dovuti all'utilizzazione delle risorse dell'ambiente;	— dovuti all'utilizzazione delle risorse dell'ambiente;
— dovuti all'emissione di inquinanti, di sostanze nocive e di rifiuti, nonché effetti secondari collegati con il loro smaltimento;	— dovuti all'emissione di inquinanti, di sostanze nocive e di rifiuti, nonché effetti secondari collegati con il loro smaltimento;
— dovuti al pericolo di incidenti.	— dovuti al pericolo di incidenti;
	— **l'impatto cumulativo degli effetti risultanti dal progetto proposto e da altri progetti già realizzati nella zona interessata.**
Punti da 4 a 7 immutati	